

Gianluca Sicchiero

CLAUSOLE PREMIALI E CONDIZIONI ILLECITE (*)

Sommario: 1. Il tema del conflitto della libertà di testare e della libertà di disporre dell'erede. - 2. Limiti posti a tutela dei legittimari. - 3. Limiti posti a tutela di soggetti non legittimari. - 4. Condizioni apparentemente riguardanti la disposizione testamentaria. - 5. Alcuni esempi. - 6. Conclusioni.

1. *Il tema del conflitto della libertà di testare e della libertà di disporre dell'erede*

L'ordinanza 2 agosto 2023, n. 23616 della II Sez. civile del S.C. (in questo fascicolo, *supra*, p. 1081 ss.) evidenzia il conflitto immanente che ogni disposizione testamentaria condizionata o contenente un qualsiasi onere in capo al beneficiario comporta: quello tra la libertà del testatore, di disporre come meglio creda del proprio patrimonio (1) e quello dell'erede o legatario, di fare dei propri beni ciò che preferisca (2), come gli consentono in linea generale l'art. 832 c.c. per la proprietà e l'art. 1322 per i contratti, ferme beninteso le libertà attribuite dalle fonti superiori. A ben vedere, peraltro, queste ultime libertà dovrebbero appartenere anche a chi scriva le proprie ultime vo-

(*) Testo della relazione al Convegno di Treviso del 14 e 15 dicembre 2023, *Pianificazione successoria tra libertà ed inderogabilità*, organizzato dal Dipartimento di Economia dell'Università "Ca' Foscari" Venezia e dal Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto dell'Università di Padova.

(1) Sul tema v. diversi interventi in **AA.VV.**, *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, Napoli, 2017.

(2) Lo nota ad es. **N. Di Mauro**, *Delle disposizioni condizionali, a termine e modali*, nel *Comm. Schlesinger-Busnelli*, Milano, 2011, p. 106.

(3) Preciso che il richiamo all'art. 1322 c.c. per il testatore riguarda la libertà di disporre, non la soggezione ad una valutazione di meritevolezza, che non sussiste come bene evidenzia **G. Bonilini**, *Autonomia testamentaria, fondamenti costituzionali e bilanciamento di principi*, in *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, cit., p. 25.

lontà (3), che invece il legislatore del 1942 ha confinato nei limiti della quota disponibile quando esistano i legittimari.

Ecco dunque che un primo confine è posto dal divieto di porre condizioni o pesi sulla quota di legittima (art. 549 c.c.); altri attendono invece alla validità della condizione in termini di liceità (art. 634 ss. c.c.).

Segnalo subito che ritengo di includere all'interno della condizione anche le c.d. clausole premiali o compulsive, comprensive delle penali testamentarie (4), giacché il meccanismo diretto a forzare o indurre l'erede o il legatario ad un determinato comportamento è costruito sul meccanismo "se.. allora..." (5). Occorre peraltro evidenziare come l'effetto compulsivo possa derivare da attribuzioni che non prevedano decadenze o sanzioni, perché esistono disposizioni testamentarie che coartano la volontà dei beneficiari ma non si possono annoverare né tra le condizioni né tra gli oneri. Traggo questo esempio da un testamento a mie mani: "Lego ai miei nipoti, figli di ..., mio figlio premorto, Signori ..., in sostituzione di legittima, in parti uguali, ed a tacitazione di qualsivoglia spettanza: (beni). Per il caso in cui i miei nipoti e legatari rinuncino al legato volendo conseguire la legittima, dispongo che, quali norme per formare le porzioni, i miei figli... abbiano facoltà di scelta dei beni per formare le stesse, nel rispetto delle quote di legittima dei miei nipoti". Questa (senza entrare nel merito di suoi possibili difetti) è un'attribuzione compulsiva, in cui non vi è una condizione ma si prospetta al legittimario il rischio che riceva beni certamente di valore corrispondente alla quota di legittima, ma magari di scarso interesse concreto rispetto agli altri. Eppure, dato che è il codice stesso a consentire al testatore di dettare le disposizioni per formare le porzioni (art. 733) (6), appare difficile sostenere l'invalidità di una disposizione di questo genere, non emergendo alcun motivo illecito e determinante che abbia indotto il testatore a scrivere in quel modo la disposizione.

Diverso ancora è il problema dei divieti, ad es. di alienare, tema che apre ulteriori questioni diverse perché laddove non costruiti con il meccanismo condizionante, appare dubbio che possano vincolare il beneficiario, giacché alla violazione non segue la sanzione e la prescrizione non ha in sé carattere reale. Infatti solo laddove un soggetto dimostri un proprio interesse relativo all'osservanza del divieto, dunque azionabile (art. 100 c.p.c.), il divieto as-

(4) Che queste non possano essere accostate, se non in senso descrittivo, alla penale di cui all'art. 1382 c.c., è ben messo in evidenza da **E. Damiani**, *Disposizioni testamentarie sanzionatorie*, in *Il punto sui così detti danni punitivi*, a cura di U. Perfetti, Napoli, 2019, p. 513 ss.; accosta le due ipotesi, invece, **R. Lenzi**, *Le disposizioni testamentarie affittive*, in *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, cit., p. 293 ss..

(5) Il tema delle clausole premiali o compulsive, sulle quali le decisioni della giurisprudenza esistono ma sono relativamente poche, è affrontato da una vastissima letteratura; solo tra i contributi più recenti v. *ex multis* **G. Bonilini**, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Milano, 2020, p. 294 ss.; **A. Minazzi**, *Gli elementi accidentali del testamento*, in *Successioni e donazioni*, a cura di P. Fava, Milano, 2017, p. 1389 ss.; **L. Nonne**, *Condizione testamentaria "sanzionatoria" e fissazione del termine ex art. 654 c.c.*, in *Nuovo dir. civ.*, 2017, p. 154 ss.; **C.M. Bianca**, *Diritto civile*, II.2, *Le successioni*, 5^a ed., Milano, 2015, p. 292 ss..

(6) Su questo specifico punto v. **F. Meglio**, *Sul contenuto c.d. "negativo" del testamento tra formula descrittiva e categoria precettiva*, Roma (Inschibboleth), 2022, p. 111 ss..

sumerà consistenza quantomeno di onere, essendo altrimenti privo di efficacia coartante.

Esistono peraltro anche altri limiti alla volontà del testatore, ad es. quello che riguarda la determinabilità dell'oggetto della disposizione (art. 628 c.c.) o che sancisce la nullità del testamento dettato da motivo illecito unico e determinante (art. 626 c.c.) od ancora quello del divieto di determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo (art. 631 c.c.), ma qui non è in gioco il tema in esame, cioè il conflitto tra le due libertà, quanto semmai ragioni di ordine pubblico o altri valori, che vanno considerati separatamente perché diversi dagli argomenti che interessano queste considerazioni.

2. Limiti posti a tutela dei legittimari

Il primo tema di interesse è anzitutto quello della libertà del testatore verso i beneficiati: come anticipato, se si tratti di legittimari il limite è quello posto dall'art. 549 c.c.. Si discute però se dalla violazione del divieto emerga una nullità (parziale) della disposizione oppure una conseguenza diversa. Vi è infatti un contrasto sulla possibilità di utilizzare per il testamento, la disciplina della nullità prevista per il contratto, che molti condividono (7), applicandola ad es. alla clausola diseredativa che colpisca la legittima, appunto in ragione del divieto posto dall'art. 549 c.c. (8).

La soluzione positiva sarebbe idonea a preservare le aspettative del legittimario, perché l'art. 1418 c.c. mantiene in vita l'atto contrario a norme imperative salvo che la legge disponga diversamente e qui le diverse disposizioni da invocare per salvare il testamento sarebbero quelle che, in ipotesi di nullità della condizione o dell'onere, la ritengono non apposta (artt. 634 e 647 c.c.). In tal senso il peso o la condizione dunque sarebbero da ritenersi (giuridicamente) impossibili perché l'art. 549 c.c. ne vieta l'apposizione *tout court*.

Tuttavia queste indicazioni non sembrano conciliarsi con le norme specificamente dettate per il testamento, che non è nullo se pretermetta un legittimario, a cominciare dall'opposta disciplina della sanatoria dell'atto invalido, negativa per il contratto (art. 1423 c.c.), positiva per il testamento (art.

(7) In senso positivo v. ad es. **L. Bigliazzi Geri**, *Il testamento*, Milano, 1976, p. 327 ss., in dichiarato contrasto con **N. Lipari**, *Autonomia privata e testamento*, Milano, 1970, p. 384 ss., spec. p. 388, che fa salve solo alcune regole della nullità (es. l'art. 1422 c.c.). Il contrasto è ricordato anche da **G. Criscuoli**, *Le obbligazioni testamentarie*, 2ª ed., Milano, 1980, p. 340 ss., e poi, più di recente, da **S. Pagliantini**, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, Napoli, 2000, p. 202 ss.; **G. Perlingieri**, *La diseredazione e il pensiero di Alberto Trabucchi*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, pp. 352-353.

(8) Si pronunciano in tal senso ad es. **S. Delle Monache**, *Disposizioni testamentarie negative*, in *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, cit., p. 288; **P. Laghi**, *Diseredazione*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., Agg., X, Torino, 2016, p. 212 ss. (o *amplius*, **Id.**, *La clausola di diseredazione: da disposizione "affittiva" a strumento della devoluzione ereditaria*, Napoli, 2013), per il quale le tesi sulla nullità sarebbero maggioritarie; **C.M. Bianca**, cit., p. 268, oltre alla letteratura meno recente ricordata dallo stesso Laghi, tra cui rientra **M. Bin**, *La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento*, Torino, 1966, p. 258.

590 c.c.). D'altro canto, se il testatore attribuisca al legittimario un legato, magari di valore solo simbolico, in sostituzione della legittima *ex art. 551 c.c.*, anche qui spetterà pur sempre al legittimario leso decidere se rinunciare e chiedere ciò che gli spetta, senza che nessuno possa sostituirsi a lui in tale decisione e senza che si possa affermare la nullità del legato. Aggiungo, ancora, che se un coerede eserciti l'*actio interrogatoria ex art. 650 c.c.* ed il legittimario che abbia ricevuto il legato in sostituzione della legittima perda la facoltà di rinunciare al medesimo, egli poi non potrà più agire in riduzione, sempre *ex art. 551 c.c.*. Né è nullo il "lascito eccedente la porzione disponibile" (*art. 550 c.c.*), che dunque lede i diritti dei legittimari: la cautela soci-niana prevede infatti un rimedio diverso rispetto alla invalidità della disposizione testamentaria.

Le regole appena indicate, all'evidenza, in definitiva mal si conciliano con i caratteri della nullità quale conseguenza della violazione dell'*art. 549 c.c.*, che a rigore – se configurata appunto come invalidità della disposizione – non potrebbe essere superata in alcun modo, almeno se la si voglia costruire sulle fondamenta degli *artt. 1418 ss. c.c.*

Ritengo che lo indichi, sia pur indirettamente, anche la giurisprudenza, per la quale la sanatoria regolata dall'*art. 590 c.c.* non vale per le disposizioni lesive della legittima, appunto in quanto non sono disposizioni nulle, quando dice che "la conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'*art. 590 c.c.* si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle" (9).

Occorre poi tener conto che la coartazione può essere indiretta ed una tale ipotesi ben difficilmente rientra nei limiti fin qui esaminati; quantomeno la giurisprudenza non ne parla.

Si pensi ad es. all'attribuzione lasciata a Tizio, a condizione che Caio, che ipotizziamo essere suo padre, faccia qualcosa di coartante per Caio stesso. È facile immaginare che Caio, purché il figlio sia beneficiario, adempia ad una condizione che altrimenti non avrebbe mai eseguito; ma la condizione non riguarda il beneficiario e se esula da quelle illecite *ex se* non ritengo possa venir messa in discussione (10). Sempre come forma di coartazione indiretta vi è quella ricordata sopra: l'attribuzione ad un coerede del potere di formare le porzioni *ex art. 733 c.c.*, laddove chi riceva un legato sostitutivo di legittima intenda rinunciarvi pretendendo appunto la legittima.

Su queste basi ritengo allora che non possa parlarsi di nullità perché, a ben vedere, qualsiasi disposizione che, attribuendo un bene a qualcuno oltre la disponibile, leda il diritto del legittimario, costituisce per ciò solo un "pe-

(9) Cass., 5 gennaio 2018, n. 168; Cass., 21 maggio 2012, n. 8001.

(10) Non escluderei che sia valida se consideri un soggetto diverso dal beneficiario, anche quella vietata se riguardi invece il beneficiario, ad es. il divieto di nuove nozze del padre, anche se ben si può arrivare alla soluzione opposta perché l'*art. 636 c.c.* parla di illiceità della condizione "che impedisce le prime nozze o le ulteriori" senza dire di chi. Il discorso meriterebbe comunque maggiori approfondimenti, dato che il capoverso della stessa disposizione sembra deporre nel senso che il divieto illecito riguardi il comportamento preteso dal beneficiario, non il terzo, ipotesi in cui si dovrebbe parlare semplicemente di condizione casuale.

so” sulla legittima, a seconda del punto di vista da cui la si esamini; eppure la soluzione non è la nullità.

Vero è tuttavia che possono esistere condizioni ontologicamente dirette ad impedire la stessa azione di riduzione: ad es., la condizione di non impugnare il testamento lesivo dei diritti del legittimario, che dunque non potrebbe attivarsi dato il divieto posto a monte. In questa ipotesi deve allora ritenersi che la condizione sia illecita, ma appunto a monte, per contrarietà al buon costume (oppure a norme imperative, secondo la propensione del lettore), perché confiscerebbe al legittimario ogni forma di tutela, prima di rappresentare una diminuzione del valore della legittima.

Esistono in definitiva validi motivi per sostenere entrambe le posizioni, sia una contro l'altra sia, come preferibile, una accanto all'altra a seconda dei casi; ciò nel senso che la tutela del legittimario è concessa senza affermazione della nullità dell'attribuzione condizionata od onerata, beninteso purché la condizione o il peso non siano nulli *ex se*, per ragioni che riguardino la condizione come configurata dal testatore.

La conseguenza è invece quella della inefficacia, che il codice già utilizza ad es. per le clausole vessatorie non specificamente sottoscritte (art. 1341): pur esistendo non producono effetti senza tuttavia essere nulle, come a ben vedere indicano gli artt. 634 e 647 c.c. per la condizione e l'onere impossibili o illeciti (e con il solo limite dell'art. 626 c.c.). Tale difetto consentirà peraltro al legittimario di adempiere spontaneamente all'onere o di eseguire la condizione senza potersi poi pentire, trattandosi di adempimento di obbligazione naturale, intesa come rispetto della volontà del testatore.

3. *Limiti posti a tutela di soggetti non legittimari*

Diversa è invece la valutazione per le attribuzioni a favore di non legittimari, che affronto partendo dal rilievo che è stata ormai ammessa la possibilità di diseredarli (11), sebbene queste considerazioni si potevano fare anche prima, in ragione della libertà del testatore di disporre in questo caso a proprio piacimento del proprio patrimonio. Come ipotesi di lavoro, oggi tutta teorica, si può aggiungere anche il caso del peso o della condizione posti a carico dell'ascendente diseredato *ex art. 448 bis c.c.* (12), per l'ipotesi di riabilitazione parziale *ex art. 466, comma 2 c.c.*, come più in generale del legittimario indegno riabilitato *sub condicione*.

(11) Ciò in forza della ben nota Cass., 25 maggio 2012, n. 8352, in *Giur. it.*, 2012, p. 2506: “è valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti esclusivamente la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili, diversi dai legittimari”, v. anche in questa *Rivista*, 2012, p. 665 ss.; v. poi nello stesso senso Cass., 17 ottobre 2018, n. 26062, in *Foro it.*, 2019, I, c. 541 e in questa *Rivista*, 2019, p. 187 ss.. La letteratura è vastissima, mi si consenta di citare per tutti: **G(i). Di Lorenzo**, *Testamento ed esclusione dalla successione*, Milano, 2017, pp. 29 ss.; **S. Delle Monache**, *Disposizioni testamentarie negative, in Libertà di disporre e pianificazione ereditaria, cit.*, pp. 281 ss. e **M. Tatarano**, *La diseredazione: profili evolutivi*, Napoli, 2012.

(12) Sulle questioni che sorgono da questa disposizione mi permetto di rinviare a **G. Sicchiero**, *La diseredazione ex art. 448 bis c.c.: cinque diverse tesi a confronto*, in *Rass. dir. civ.*, 2019, pp. 1265 ss..

La riflessione riguarda qui l'esistenza di un limite al tipo di condizione che il testatore intenda apporre nei confronti dei non legittimari: essendo possibile diseredarli, quale condizione od onere apposto all'attribuzione potrebbero ritenersi invalidi, considerando che l'attribuzione rappresenta sempre un *quid pluris* rispetto alla diseredazione?

La posizione più rigida è quella di chi ritiene che "il principio base che l'interprete deve necessariamente tenere sempre presente è quello di considerare illecite tutte quelle condizioni con cui il testatore, anche se minimamente, ovvero in maniera indiretta, ha inteso coartare la libertà dell'istituto; regola che, contrariamente a quanto sostiene parte della dottrina, non deve subire eccezione alcuna, in quanto anche la minima coartazione della volontà dell'istituto, e, quindi, della sua libertà, deve ripugnare" (13).

Questa posizione risulta però troppo estrema, perché equivale a vietare ogni condizione che preveda un comportamento del beneficiario, tanto che la ritengo manifestamente contraddetta, ad es., dall'art. 638 c.c., che ammette la condizione che prevede che "l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato".

Una diversa opzione, di cui occorre dare atto che costituisce pure una posizione estrema – dal lato opposto però –, ritiene che il non legittimario, non vantando alcun diritto e potendo essere diseredato, riceva un vantaggio ogni volta che la condizione o l'onere non assorba interamente il valore dell'attribuzione. Di conseguenza, se si condivide questa indicazione, non troverebbe più spazio, all'interno della nozione di illiceità prevista dall'art. 634 c.c., la condizione che coarti la libertà del beneficiario, salvo che la coartazione rientri espressamente nelle tre ipotesi ivi indicate o nei casi testuali, come la condizione di reciprocità (art. 635 c.c.) o il divieto di nuove nozze (art. 636 c.c.) (14).

È una posizione espressa dalla giurisprudenza meno recente, ma sul tema le sentenze sono poche, ad es. quando afferma che "la disposizione testamentaria a carattere sanzionatorio (o *poenae nomine*) diretta ad esercitare una pressione psicologica sul beneficiario al fine di indurlo a compiere, se vuol conseguire il beneficio, quanto richiestogli dal testatore ha lo stesso trattamento della disposizione condizionale, soggetta all'unico limite incidente sulla loro validità di non essere impossibili o illecite (art. 634 c. c.)" (15).

In parole diverse, il coartare la libertà del beneficiario non invalida la disposizione se non sia una coartazione contraria all'ordine pubblico (qui si fa fatica ad individuarne), a norme imperative o al buon costume in senso ampio.

Ritengo ad es. contraria al buon costume la condizione che imponga il divieto di sposare una determinata persona, cui è da ricondurre anche quella che preveda l'obbligo di sposarsi (16), sebbene si sia detto addirittura che "la clausola testamentaria, con cui si attribuisce la proprietà di determinati beni

(13) **N. Di Mauro**, *cit.*, p. 119; peraltro nelle pagine successive l'Autore sembra attenuare un po' questa affermazione *tranchant* quando prende in esame le singole ipotesi.

(14) Mi pare che una posizione analoga o comunque molto prossima sia di **M. Paradiso**, *Le disposizioni testamentarie che afferiscono a diritti e libertà personali*, in *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, *cit.*, pp. 246 ss..

(15) Cass., Sez. II, 18 novembre 1991, n. 12340.

(16) Cass., 15 aprile 2009, n. 8941, in questa *Rivista*, 2009, p. 777 ss..

a condizione che l'istituto contragga matrimonio con una persona avente certi requisiti, non è illecita né inefficace, non importando una limitazione psichica intollerabile, come tale contraria all'ordine pubblico (nella specie: il testatore aveva lasciato in usufrutto vari immobili all'istituto, disponendo che quei beni gli sarebbero stati attribuiti in proprietà "se egli si fosse deciso a sposare una signorina appartenente alla loro classe sociale")" (17); tesi che è da respingere siccome perfino contraria all'art. 2 Cost..

Sempre al buon costume ricondurrei la condizione di non ospitare extracomunitari nell'immobile attribuito all'erede (18).

Il riferimento va infatti operato alla nozione di buon costume in senso ampio, includendo i comportamenti "dei singoli in termini di moralità ed onestà" (19), confinandolo peraltro in modo non facilmente distinguibile dalla violazione di norme imperative.

Ad es. il divieto di impugnare il testamento è certamente illecito se riguardi il legittimario leso, perché una tale condizione gli confiscerebbe la tutela intoccabile che il codice gli garantisce, mentre lo trovo sicuramente ammissibile se tocchi il beneficiario della disponibile, giacché non vanta alcun diritto su ciò che gli arriva (20).

Capisco che in questo modo si possa arrivare a contemplare nell'ambito del buon costume una serie di ipotesi che già si ammettono oggi riconducendole tutte all'eccessiva coartazione del beneficiario, che tuttavia meritano una considerazione diversa oppure una qualificazione diversa alla luce della proposta di restringere al massimo i casi di pretesa illiceità delle condizioni coartanti.

4. Condizioni apparentemente riguardanti la disposizione testamentaria

Riferendomi all'ultima indicazione ed alla proposta di valutare diversamente alcune ipotesi, rilevo che, ad es., la recente decisione di Cass., 28 marzo 2023, n. 8733, ha confermato la illiceità dell'attribuzione del bene sottoposta alla condizione che il beneficiario avrebbe dovuto, entro un anno, donare ad un certo parente un diverso immobile. Trovo esatta "la sentenza di appello che ha confermato la valutazione in termini di illiceità della condizione sospensiva apposta al lascito oggetto di causa, rilevando in particolare che la medesima, imponeva il sorgere di un vincolo giuridico (l'obbligo a donare) in contrasto con il requisito della spontaneità che deve invece connotare la donazione".

Ma questo non attiene tanto alla coartazione del beneficiario, perché la stessa Cassazione ha detto che quel risultato si sarebbe potuto legittimamente raggiungere in altro modo; "il *de cuius* avrebbe potuto ad esempio preve-

(17) Cass., 11 gennaio 1986, n. 102.

(18) Sulla nullità di una tale previsione, se contenuta in un contratto di locazione, v. Cass., Sez. III, 19 giugno 2009, n. 14343, in questa *Rivista*, 2009, p. 1440 ss..

(19) Per tutti **F. Galgano**, *Trattato di diritto civile*, II, Padova, 2010, p. 333.

(20) Così Cass., 2 gennaio 1997, n. 1.

dere un onere (per chi ritiene che possa essere compatibile con l'onere anche la determinatezza del suo beneficiario, tesi questa avversata dalla dottrina maggioritaria) anche questo posto a carico del soggetto istituito, avente come contenuto quello di trasferire la proprietà del bene, ovvero, essendo evidente la consapevolezza in capo al *de cuius* della proprietà del bene da trasferire all'altro cugino in capo al dante causa degli attori, predisporre un legato (oppure un sublegato, ove si ritenga che anche l'attribuzione oggetto di causa rientri nel legato) di cosa altrui".

Non è dunque la volontà del beneficiario ad essere coartata -l'alternativa suggerita dal S.C. la coarta infatti allo stesso modo-, ma l'obbligo di donare ad essere in sé inammissibile, perché proprio questo obbligo è manifestamente contrario alla causa della donazione, che è lo spirito di liberalità. In altre parole ed a mio modo di vedere questa condizione è illecita perché contraria a norme imperative, imponendo di realizzare un contratto privo di causa, non dunque per la violazione della disciplina della condizione testamentaria.

Invece il S.C. nel passato ha ritenuto lecita la condizione, apposta ad una disposizione testamentaria istitutiva di erede, di conseguire la laurea in medicina e di esercitare la professione medica, quando essa corrisponda a propositi ed intenti manifestati dall'istituto (21). Si dice che in questo modo si asseconda la volontà del beneficiario ma, a ben vedere, contemporaneamente gli si impedirà di sicuro di cambiare idea se vorrà trattenere quanto lasciatogli; nondimeno per me la condizione resta lecita per la ragione sopra indicata: non essendo il nipote un legittimario, può rinunciare al lascito se non voglia coartare sé stesso.

5. *Alcuni esempi*

Si possono ora esaminare alcuni esempi tratti da testamenti reali (22).

Anzitutto l'ammonizione con cui il *de cuius* scrive ai chiamati, che devono stare ad ascoltarlo perché chi si allontana al momento della lettura del notaio perde ciò che gli viene lasciato: condizione (potestativa) contenuta in un testamento con il quale il testatore si lamenta del comportamento in vita dei beneficiati.

È una questione molto delicata, a partire dal rilievo che non è certo che i beneficiari siano presenti alla lettura, non potendo ovviamente esserne a conoscenza prima (se il testamento non fosse un olografo già a loro mani), ma si può ipotizzare la presenza dei chiamati. Quel testamento era farcito di insulti pesanti ai beneficiari e dunque trovo di conseguenza illecita la condizione, perché contraria al buon costume, in quanto nessuno può essere costretto a sentirsi insultare di fronte al notaio, ai testimoni ed ai coeredi, giacché tanto lede la loro dignità (art. 2 Cost.), al di là del diritto di far cancellare le offese dal testamento, e matura a patto che la condizione sia valida, mentre non lo è.

(21) Cass., 18 marzo 1993, n. 3196.

(22) *Essendo capace di intendere e di volere*, a cura di **S. De Matteis**, Sellerio ed., 2004; *In piena facoltà...*, sempre a cura di **S. De Matteis**, Mondadori, 2006.

Ma se invece di insulti il testatore confessasse di essere stato lui l'assassino invece del condannato innocente, com'è scritto in altro testamento di quelle raccolte, oppure riconoscesse che una certa persona è un suo figlio, quella condizione coarterebbe la volontà dei beneficiari, che magari non volevano rimanere a sentire la lettura, ma non vi trovo alcuna illiceità.

C'è poi in altro testamento questo onere: "lascio la casa di abitazione con tutti i mobili e le suppellettili a mia sorella nubile ma con l'obbligo di assistere zia Immacolata vita natural durante". Un tale onere (che riterrei un legato a favore della zia *ex art. 662 c.c.*) può anche assorbire il valore dell'attribuzione, evento che dipende da quanto vivrà la zia, ma il legatario è tutelato dall'*art. 671 c.c.* e quindi la coartazione che pur sussiste -l'assistenza per tutta la vita ad una persona mi pare francamente molto impegnativa- non mi pare contraria all'ordine pubblico.

Vi sono poi divieti classici, quale quello di non vendere un immobile: la giurisprudenza applica l'*art. 1379 c.c.*, dove il conveniente limite di tempo non è indicato perché, come risulta dalla Relazione al Re del codice civile n. 630, "data la varietà dei diritti che possono formare oggetto della convenzione.... non era possibile stabilire un termine massimo di durata del divieto, valevole in ogni caso; si è preferito perciò rimettere la valutazione dei limiti, caso per caso al prudente arbitrio del giudice".

Si ragiona quindi se valgano come limite massimo 5 anni o 10; segnalo tuttavia che proprio con la già citata ord. 2 agosto 2023, n. 23616 (23) il S.C. ha ritenuto spettante all'accertamento di merito, non sindacabile in cassazione, la condizione (ritenuta valida dalla Corte d'Appello) del lascito di un complesso immobiliare ad un Comune, "ma subordinatamente alla destinazione ad uso di piscina e palestra e di altre attrezzature sportive in favore della collettività, per almeno sessanta anni e con gestione diretta da parte del Comune ovvero di altro ente dal medesimo nominato e che non persegua finalità di lucro". Con il che il Comune, per oltre mezzo secolo, non potrà utilizzare quel complesso immobiliare per scopi diversi, nemmeno se magari appaiano di maggiore utilità per la collettività.

6. Conclusioni

In definitiva non vi è nella giurisprudenza una coerenza di indicazioni sulla nozione di "coartazione" ma questo perché è già la nozione di coartazione ad essere indefinita, posto che qualsiasi scelta di fronte ad un'alternativa include di per sé una coartazione. A maggior ragione il tema è privo di caratteri di riferimento certo, posto che le diverse sensibilità optano per una maggior tutela della libertà di disporre in conflitto con il desiderio del beneficiario di non subire costrizioni nelle proprie decisioni. A mio modo di vedere, per quanto indicato sopra, chi non è legittimario non può pretendere di ricevere da altri senza i limiti decisi dal disponente.

(23) V. *supra*, p. 1269.

